

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO E IL COMITATO GENITORI SCUOLA FANCIULLI PER LA MANUTENZIONE E OPERE DI ABBELLIMENTO AMBIENTE SCOLASTICO PRESSO LA SCUOLA "G. FANCIULLI" SITA IN VIALE V.C. BRACELLI 57. -

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART.16 DELLA TABELLA ALL.B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N.642)

Nella sede degli uffici municipali siti in Genova - piazza Manzoni n° 1, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2019.3.00.62 del 14/9/2021 che ha approvato il patto di collaborazione in oggetto;

TRA


il Comune di Genova - Municipio - Bassa Val Bisagno con sede legale in Genova, via Garibaldi n° 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dalla dott.ssa Maria Maimone, nella sua qualità di Direttore del Municipio, in virtù dell'Ordinanza del Sindaco n° 283 del 31/12/2020 con la quale Le è stato conferito l'incarico dirigenziale di Direttore del Municipio Bassa Val Bisagno, ed ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta, di seguito denominata "Direttore";

E

Il "Comitato Genitori scuola Fanciulli" con sede in Genova - rappresentato dall' [REDACTED] di seguito denominato "Proponente";

PREMESSO che

- l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");
- il Comune di Genova ha individuato, con determinazione dirigenziale n. 100.0.0. - 2 del 26/1/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della Direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;
- il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24.11.2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- il Comune di Genova ha individuato, ai sensi dell'art. 7 c. 4 del Regolamento, quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione ordinaria il Direttore del Municipio, dott.ssa Maria Maimone;



- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

CONSIDERATO che:

- l'oneroso impegno manutentivo degli spazi esterni ed interni pubblici può essere efficacemente coadiuvato da cittadini che ne hanno diretto interesse, sono parti in causa e ben conoscono le necessità del territorio;
- l'impegno diretto dei suddetti cittadini, oltre ad alleviare il Municipio da una mole di lavoro a basso contenuto specialistico che richiede un notevole impegno in termini di ore di lavoro, può efficacemente contrastare il cattivo uso e stimolare una migliore cura delle cose comuni;
- è pervenuta al Municipio una proposta per un patto di collaborazione ordinario da parte del Proponente, assunta al protocollo della segreteria col n° PG/2019/144354 del 19/4/2019, per la manutenzione ordinaria e opere di abbellimento dell'ambiente scolastico presso la scuola G. Fanciulli di Viale V.C. Bracelli 57.
- è stata trasmessa, in data 27 luglio 2021 dall' Area Tecnica del Municipio la seguente relazione tecnica:

Scuola primaria "Fanciulli" di viale V.C. Bracelli 57 -

L' intervento proposto da parte del Comitato genitori sono quelli di miglioramento dello spazio esterno alla scuola e precisamente il piazzale antistante l'edificio scolastico, pavimentato con conglomerato bituminoso ed il soprastante campo polivalente già utilizzato per attività dagli utenti della scuola.

Gli spazi oggetto di intervento sono in buono stato di manutenzione.

La manutenzione delle aree interessate è in carico al Municipio.

Per quanto sopra descritto e verificato, il Responsabile dell'Area Tecnica - geom. Mauro Danovaro - rilascia parere favorevole alla proposta.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo che, in base all'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente: esecuzione di manutenzione ordinaria e opere di abbellimento dell'ambiente scolastico presso la scuola G. Fanciulli di Viale V.C. Bracelli -

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

- **cooperazione nella manutenzione funzionale e migliorativa degli spazi pubblici -**

Le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, quindi, risultano essere le seguenti:

- Interventi di manutenzione ordinaria e opere di abbellimento dell'ambiente scolastico in particolare, attività di piccola manutenzione delle aree scolastiche.



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

- Colorazione di ambienti esterni di pertinenza della scuola (realizzazione di dipinti murari su muri di contenimento) e pitturazione dei giochi permanenti sul piazzale antistante la scuola e nel campo di via del camoscio (gioco dell'oca, rettilineo per gare di corsa, dame)

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio Bassa Valbisagno ed il Proponente si impegnano ad operare in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza; ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività ed apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento.

Il Municipio si impegna a fornire il materiale, per l'attività proposta nella quantità e nella misura necessaria per le opere, secondo la propria disponibilità.

Il proponente si impegna ad eseguire le attività proposte coordinandosi col Municipio - Area Tecnica.

ART. 4 - MODALITÀ DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva del bene comune urbano oggetto del presente patto sono le seguenti:

Collaborazione al mantenimento della piena funzionalità pubblica della struttura scolastica.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ

Il proponente, si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

ART. 6 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sarà operativa la copertura assicurativa per responsabilità civile del Comune di Genova sia nei confronti del volontario sia nei confronti di terzi.

Ai fini della copertura assicurativa è vietato per l'attività proposta l'uso di "trabatelli" e "scale".

La copertura assicurativa non è operante nel caso in cui il cittadino attivo sia ritenuto direttamente responsabile di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave. La vigente polizza assicurativa infortuni, stipulata dal Comune di Genova, prevede il limite di età non superiore agli 85 anni di età per la validità dell'assicurazione.

ART. 7 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

ART. 8 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il Comune di Genova - Municipio Bassa Valbisagno si riserva di interrompere il presente rapporto di collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative rilevate segnalate o verificate dal Municipio con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

ART. 10 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha una durata di anni due dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato con specifico atto qualora non intervengano disdette dalle parti entro la scadenza prevista.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 11 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal “Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova 21 settembre 2021

per il Comune di Genova - Municipio Bassa Valbisagno
Il Direttore del Municipio - Dott.ssa Maria Maimone

per il Proponente - “Comitato Genitori scuola Fanciulli”
Il Referente -

Patto di collaborazione scuola Fanciulli